



**ORIGINALE**

**Deliberazione n. 6**  
Prot. 1138/2017

## **COMUNE DI ZOVENCEDO**

### **PROVINCIA DI VICENZA**

#### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2017 E APPROVAZIONE ALIQUOTE TARI ANNO 2017**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventotto** del mese di **marzo** alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco, mediante lettera recapitata nelle forme e nei modi di legge, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione, in seduta Pubblica e in sessione Ordinaria, sotto la presidenza del Sig. Crivellaro Luigina e la partecipazione del **SEGRETARIO COMUNALE** Floriani Cristina:

Eseguito l'appello è quanto segue:

<b>Presenti / Assenti</b>	
<b>Crivellaro Luigina</b>	<b>P</b>
<b>Gaspari Marino</b>	<b>P</b>
<b>Marchesini Stefania</b>	<b>P</b>
<b>Panarotto Enzo</b>	<b>P</b>
<b>DALLA LIBERA FLAVIO</b>	<b>P</b>
<b>MARAN PAOLO</b>	<b>P</b>
<b>VALLE MARINO</b>	<b>A</b>
<b>Trentin Barbara</b>	<b>P</b>
<b>Tognetto Milena</b>	<b>P</b>
<b>De Grandi Andrea</b>	<b>P</b>

Presenti n. 9 - Assenti n. 1

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta

## IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA - TRIBUTI

**RICHIAMATA** la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una sostanziale modifica normativa della componente IMU;

**DATO ATTO** che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

**TENUTO CONTO** del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione consiliare n. 17 del 28/07/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti;

### RICHIAMATI:

- l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale i Comuni deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, "osservando i principi dell'universalità, e dell'integrità e del pareggio economico e finanziario;
- la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (Legge di Bilancio 2017), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297, S.O., all'art. 1 comma 454, che prevedeva che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, fosse differito al 28.02.2017;
- il Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, all'art. 5, comma 11, che prevede che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.;
- l'art. 53 comma 16 della L. 388/2000 ha fissato il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'art. 1 comma 3, del D.Lgs. 360/98, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
- il comma 683 art. 1 della L. 147/2013 il quale precisa che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**VISTO** l'art. 1, comma 42, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232, che ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il comma 26 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015, che testualmente recita:  
*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare*

*manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi r. finanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (IARL) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267/200*  
;

**VISTO** il D.P.R. 27/04/1998, n. 158 che ha disciplinato il metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani applicabile per la determinazione della tassa sui rifiuti;

**VISTO** il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, relativamente alla componente relativa alla Tassa Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data 28/07/2014;

**RICHIAMATO** l'art. 8 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158 il quale dispone che ai fini della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio gestione rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche;

**ESAMINATO** il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2017 predisposto dal soggetto gestore del servizio UTILYA s.r.l. che evidenzia i costi del servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati definiti in base agli interventi che determinano i costi operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK) quale allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

**EVIDENZIATO** che la metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione della tariffa si articola nella classificazione dei costi diretti ed indiretti di gestione nonché di suddivisione tra costi fissi e variabili;

**VISTA** la relazione di accompagnamento per la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegata al predetto Piano Finanziario, che comprende il programma degli investimenti necessari, la specifica dei beni e strutture, le risorse finanziarie necessarie, gli obiettivi per migliorare la percentuale di raccolta differenziata nonché il modello gestionale ed organizzativo del servizio;

**TENUTO CONTO** che:

- le tariffe del tributo comunale sui rifiuti devono garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati riferiti sia agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti sia ai costi di gestione inclusi i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs 36/2003;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo per il servizio di gestione delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33bis del D.L. 248/2007;
- le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

**RICHIAMATO** l'art. 54D del Regolamento IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 28 luglio 2014, in base al quale il Comune riscuote il tributo TARI inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo comunale e tributo provinciale con scadenza entro il 16 dei mesi di maggio e novembre di ciascun anno;

**DATO ATTO** che, alle risultanze del Piano Finanziario presentato dal soggetto gestore, l'Ufficio Tributi ha considerato anche i costi comunali sostenuti per la gestione del servizio rifiuti, elaborando un Piano Finanziario finale il cui ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2017 ammonta ad € 47.184,00 oltre ad iva 10% per un totale di € 51.902,40 di cui all'allegato B) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché dei costi relativi alla postalizzazione della bollettazione ed evidenziati nella tabella allegato E) la cui somma totale genera un fabbisogno finanziario totale di € 52.615,19 di cui al Piano Finanziario del servizio d'igiene ambientale anno 2017 All. A) ;

**RILEVATO** che i costi complessivi del servizio, come da tabella di determinazione dei costi fissi e variabili (All. F), sono per € 25.680,92 imputabili ai costi fissi, mentre per € 26.608,73 sono imputabili ai costi variabili, senza le spese di postalizzazione;

**RITENUTO** di imputare, in relazione al numero totale di utenze (415) e percentuale delle utenze domestiche (405) rispetto a quelle non domestiche (10): alle utenze domestiche il 97,60% ed alle utenze non domestiche il 2,40% del costo complessivo;

**RITENUTO** pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti sopra presente atto, determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/1999;

**DATO ATTO** che per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd) sia per la quota fissa che per la quota variabile, in misura diversa rispetto alle varie categorie al fine di evitare aumenti economici troppo elevati per quelle categorie che ai sensi del D.P.R. 158/99 subiranno comunque, pur con l'applicazione dei coefficienti minimi, aumenti maggiori;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal revisore dei conti, allegato G) alla presente;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli resi a sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

#### **PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE**

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017 e relativa relazione di accompagnamento presentato dal soggetto gestore UTILYA S.p.A, ai sensi della rt.8 del DPR n.158 del 27/04/1999 di cui all'allegato A) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2017 e relativa relazione di accompagnamento presentato dal soggetto gestore UTILYA S.p.A, ai sensi dell'art.8 del DPR n.158 del 27/04/1999 integrato con i costi comunali di cui all'allegato B) quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. Di prendere atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati per l'anno 2017 è pari ad € 52.615,19 da coprire attraverso l'applicazione della componente tassa rifiuti (TARI) della IUC;

4. di approvare per l'anno 2017, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), indicate nell'allegato C) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, determinate sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999;
5. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario predisposto dal soggetto gestore del servizio UTILYA s.r.l. ed integrato con i relativi costi comunali;
6. di dare atto, altresì, che le tariffe approvate consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione correlati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 14, comma 28, del D.L. 201/2011, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettate al tributo, nella misura percentuale stabilita dalla Provincia di Vicenza,
8. di trasmettere, a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale di questo Comune.

--=oOo=--

*In ragione dell'urgenza di provvedere, a dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000.*

\*\*\*\*\*

Il Sindaco espone brevemente l'oggetto della delibera e illustra sinteticamente il testo della medesima. Le tariffe sono state leggermente ritoccate in ribasso al fine di adeguarle al Piano Finanziario per la determinazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2017 redatto dal gestore del servizio UTILYA srl. Dopo l'esposizione dell'argomento non avendo nessun Consigliere chiesto la parola, si procede alla votazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la proposta di deliberazione sopra riportata;

**VISTI** i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

In conformità dell'esito di votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato debitamente accertato e proclamato:

Consiglieri presenti n. 9;

Voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, legalmente espressi.

## DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione così come sopra esposta.

*In ragione delle urgenza di provvedere, con successiva votazione favorevole, unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgvo 267 del 18 agosto 2000.*



*Verbale letto, approvato e sottoscritto.*

IL PRESIDENTE  
Crivellaro Luigina

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Floriani Cristina

Atto prodotto e sottoscritto in forma digitale (L. 28/12/1995 n 549 art. 1 c 87)

COMUNE DI ZOVENCEDO

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI  
TARIFFE TARI RIFIUTI - Anno 2017

Al legato C)

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE		
	Numero Componenti	
1 componente		€ 24,64279
2 componenti		€ 49,28558
3 componenti		€ 61,60697
4 componenti		€ 80,08906
5 componenti		€ 98,57115
6 o più componenti		€ 113,97289
TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE		
	Attività	Tariffa € / mq. effettivo
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,10961
2	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	€ 0,19413
3	Stabilimenti balneari	€ 0,13338
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,09641
5	Alberghi con ristorante	€ 0,31695
6	Alberghi senza ristorante	€ 0,22583
7	Case di cura e di riposo	€ 0,25752
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,28129
9	Banche ed istituti di credito	€ 0,14923
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,26149
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,34204
12	Attività artigianali tipo botteghe : falegname, idraulico, elettricista, parrucchiere	€ 0,23243
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,27469
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,17696
15	Attività artigianali di produzione di beni specifici	€ 0,21658
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 1,61910
17	Bar, caffè, pasticcerie	€ 1,31007
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 0,54674
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,54806
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 2,17904
21	Discoteche, night club	€ 0,35393

Parte fissa a mq.	Parte variabile
€ 0,27016	€ 24,64279
€ 0,31518	€ 49,28558
€ 0,34735	€ 61,60697
€ 0,37307	€ 80,08906
€ 0,39880	€ 98,57115
€ 0,41810	€ 113,97289

Parte fissa	Parte variabile
€ 0,10961	€ 0,11345
€ 0,19413	€ 0,20121
€ 0,13338	€ 0,13865
€ 0,09641	€ 0,10094
€ 0,31695	€ 0,32901
€ 0,22583	€ 0,23425
€ 0,25752	€ 0,26711
€ 0,28129	€ 0,29214
€ 0,14923	€ 0,15483
€ 0,26149	€ 0,27078
€ 0,34204	€ 0,35454
€ 0,23243	€ 0,24025
€ 0,27469	€ 0,28413
€ 0,17696	€ 0,18353
€ 0,21658	€ 0,22390
€ 1,61910	€ 1,67759
€ 1,31007	€ 1,35626
€ 0,54674	€ 0,56693
€ 0,54806	€ 0,56726
€ 2,17904	€ 2,25770
€ 0,35393	€ 0,36722